

ROMA, 13 SETTEMBRE 2010

COMUNICATO STAMPA

In relazione ad alcuni articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi in merito al funzionamento del Fondo di solidarietà per l'indennizzo degli investitori negli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche in liquidazione, Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ritiene opportune alcune precisazioni, al fine di una compiuta informativa dei soggetti interessati e del pubblico.

Il Fondo Interbancario, nella sua funzione di gestore del Fondo di solidarietà, come previsto dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha emanato in data 2 agosto scorso il Regolamento che disciplina le procedure di indennizzo e ha subito avviato l'esame delle istanze pervenute. La complessiva attività fin qui svolta è avvenuta in stretta collaborazione con le Associazioni dei consumatori e con le quattro nuove banche.

Sono finora pervenute circa 500 istanze, tutte in corso di istruttoria; la liquidazione di quelle conformi alla legge e al Regolamento del Fondo avrà luogo nel pieno rispetto del termine di 60 gg. fissato dalla legge.

Molte delle richieste di indennizzo pervenute, in questa fase iniziale, sono risultate tuttavia incomplete nella documentazione prodotta a corredo delle stesse, rispetto a quella richiesta dalla legge.

In tali casi, il Fondo sta provvedendo a interessare formalmente i richiedenti, invitandoli a integrare le domande con la documentazione mancante per poter procedere alla liquidazione degli indennizzi. Tale modalità operativa è stata predisposta nell'interesse degli investitori, per consentire ai medesimi di porre rimedio a una carenza documentale che, altrimenti, avrebbe potuto determinare il rigetto delle istanze.

Parimenti, allo scopo di corrispondere alle esigenze di tutela degli investitori, il Regolamento ha introdotto elementi di flessibilità, volti a superare, ove possibile ed a vantaggio degli investitori, taluni vincoli e limitazioni contenuti nella legge.

Occorre precisare che le regole di base della procedura di indennizzo forfettario non derivano da interpretazioni del Fondo Interbancario, ma discendono direttamente dalle disposizioni della legge.

Si fa riferimento, in particolare, alla circostanza che la presentazione dell'istanza di rimborso forfettario preclude, indipendentemente dal suo esito, il ricorso alla procedura arbitrale, come previsto dall'art. 9, comma 6, della legge. O ancora, che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo di solidarietà gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della legge.

Si ricorda infine che il Fondo Interbancario, allo scopo di corrispondere a problemi e quesiti posti dagli investitori, ha messo a disposizione un canale diretto di comunicazione, telefonica e tramite posta elettronica.

Pay